

**TRATTATO NOTARILE**

diretto da Filippo Preite

# **ATTI NOTARILI VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

## **1. Il procedimento**

**Incapaci, scomparsa, assenza  
e dichiarazione di morte presunta**

**UTET**  
GIURIDICA

## CAPITOLO X

### AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

di

Giampaolo Marozz<sup>1</sup> e Vincenzo Vacirca<sup>2</sup>

**SOMMARIO.** 1. La nozione di amministrazione e il suo rapporto con l'atto dispositivo. – 2. La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Generalità. – 3. La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Le classificazioni proposte dalla dottrina. – 4. La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. La recente giurisprudenza.

#### 1. La nozione di amministrazione e il suo rapporto con l'atto dispositivo.

Il legislatore italiano, pur riferendosi in numerosi articoli del codice al concetto di amministrazione, non ne fornisce la nozione, così investendo la dottrina e la giurisprudenza di tale delicato compito.

Essa è stata definita come l'attività di buon governo di un determinato patrimonio, diretta alla conservazione dell'integrità e dell'efficienza produttiva dei beni che lo compongono, avuto riguardo alla loro consistenza economica complessiva, anziché all'entità numerica e qualitativa<sup>3</sup>.

Il riferimento alla consistenza economica complessiva dei beni che compongono il patrimonio, e non al numero ed alla qualità degli stessi, consente di porre nella corretta prospettiva il rapporto che intercorre tra gli atti di amministrazione e quelli di alienazione o disposizione. Benché infatti autorevole dottrina<sup>4</sup> ritenga che tra le suddette categorie esista una netta contrapposizione, ad avviso di chi scrive, è da preferire la posizione di quegli autori<sup>5</sup> i quali evidenziano che proprio la considerazione unitaria del patrimonio, debba condurre a sostenere che anche gli atti di alienazione o disposizione possano rien-

<sup>1</sup> Notaio in Aosta.

<sup>2</sup> Notaio in Catania.

<sup>3</sup> JANNUZZI A.-LOREFICE P., *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2004, 415 ss.

<sup>4</sup> SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1997, 221.

<sup>5</sup> TRABUCCHI A., voce "Amministrazione (atti di)", in *NSS. D.I.*, Torino, 1957, 554 ss.

trare nel concetto di amministrazione. Normalmente, l'atto dispositivo – quale ad esempio la vendita di un cespite – configurerà un atto di amministrazione straordinaria, ma potrà configurare anche un atto di amministrazione ordinaria, nel caso in cui l'alienazione riguardi i frutti prodotti da taluno dei beni che il patrimonio compongono<sup>6</sup>.

## 2. La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Generalità.

La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione costituisce, tradizionalmente, uno dei temi più discussi della volontaria giurisdizione, poiché il legislatore non pone una rigorosa distinzione tra gli stessi, salvo poi applicare, a ciascuno di essi, un differente regime normativo concernente le autorizzazioni richieste per il loro compimento<sup>7</sup>. Naturalmente la distinzione di cui ci si occupa è del tutto irrilevante quando l'amministrazione del patrimonio compete al titolare dello stesso munito di piena capacità di agire; diversamente essa assume valenza nei casi in cui amministratore del patrimonio sia un soggetto diverso dal titolare, oppure quest'ultimo sia totalmente o parzialmente incapace, ovvero ancora se nell'amministrazione dei beni da parte del titolare concorra l'esigenza della tutela di altri interessi appartenenti a soggetti diversi (ad esempio i creditori) o prevalga l'esigenza della salvaguardia dell'interesse pubblico<sup>8, 9</sup>.

<sup>6</sup> Si veda JANNUZZI A.-LOREFICE P., *Manuale della volontaria giurisdizione*, 415, secondo i quali «Si distinguono gli atti di ordinaria amministrazione da quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione e gli atti di disposizione, i quali ultimi, però, appartengono all'una e all'altra delle precedenti categorie a seconda degli effetti e della ragione giustificatrice dei singoli atti».

<sup>7</sup> Il legislatore come già rilevato nel paragrafo 1 con riferimento al concetto di amministrazione non pone la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, limitandosi invece semplicemente a "presupporla", cfr. DELL'ORO A., *Tutela dei minori*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, Bologna, 1979, 374. Essa, tuttavia, lungi dall'aver valore soltanto teorico assolve ad una funzione eminentemente pratica poiché solo per il compimento dei secondi sono richieste speciali autorizzazioni: si veda l'art. 320 c.c. secondo il quale solo gli atti di ordinaria amministrazione non necessitano per il loro compimento di autorizzazione giudiziaria e possono essere compiuti disgiuntamente da ciascuno dei genitori, mentre gli altri atti richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare. Si veda inoltre l'art. 394 c.c. secondo il quale l'emancipato può compiere: gli atti di amministrazione ordinaria da solo, e senza autorizzazione; può riscuotere capitali e stare in giudizio con l'assistenza del curatore, sempre in assenza di autorizzazione (II comma); può invece porre in essere gli altri atti di straordinaria amministrazione (cioè diversi rispetto alla riscossione di capitali) con l'assistenza del curatore e l'autorizzazione del giudice tutelare (II comma).

<sup>8</sup> JANNUZZI A.-LOREFICE P., *Manuale della volontaria giurisdizione*, 415 ss.

<sup>9</sup> La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione è pertanto un concetto "trasversale", rintracciabile in settori diversi del nostro ordinamento. A titolo esemplificativo si

È d'uopo rilevare che a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dell'amministratore di sostegno, operata con la legge 9 gennaio 2004, n. 6, la suddetta questione, con riferimento all'ambito delle incapacità personali, ha perduto parte della sua importanza. La figura testé menzionata, che si sta diffondendo con rapidità, a svantaggio degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione<sup>10</sup>, prevede infatti, che il decreto di nomina contenga l'indicazione specifica «degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario» e «degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno»<sup>11</sup>. La nuova legge pertanto, nell'ottica di fornire uno strumento di assistenza "confezionato su misura" del soggetto amministrato e quanto più rispondente alle sue specifiche esigenze impone di abbandonare il riferimento ai concetti generali di ordinaria e straordinaria amministrazione prescrivendo l'indicazione (potenzialmente esauriente) degli atti per i quali l'assistenza è richiesta<sup>12</sup>. Deve tuttavia segnalarsi che, nonostante il chiaro dettato della norma, non è infrequente che i provvedimenti di nomina dell'amministratore di sostegno non contengano l'indicazione dei singoli atti rinviando genericamente a quelli di ordinaria e straordinaria amministrazione, con buona pace dello spirito che condusse alla creazione del nuovo istituto, ed in tal modo, attribuendo nuovo valore alle classificazioni già operate dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento alle due categorie di atti.

---

consideri che essa rileva in materia di incapacità personale (per minore età, interdizione e abilitazione), di emancipazione, di scomparsa e assenza, di amministrazione dei beni ereditari, di amministrazione dei beni in comunione, di condominio negli edifici, di mandato, di amministrazione dei beni patrimoniali dei coniugi, di amministrazione dei beni delle società di capitali, di liquidazione coatta amministrativa. Deve inoltre osservarsi che la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non costituisce un concetto univoco atteggiandosi diversamente a seconda dei settori nei quali essa viene in rilievo. A tale ultimo riguardo si veda Cass. 3 marzo 2010, n. 5152, la quale, in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte ha avuto modo di affermare che «la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione prevista dal codice civile in relazione ai beni degli incapaci (artt. 320, 274 e 394 c.c.) non coincide con quella applicabile in tema di determinazione dei poteri attribuiti agli amministratori delle società, i quali vanno individuati con riferimento agli atti che rientrano nell'oggetto sociale – qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica –, pur se eccedano i limiti della cosiddetta ordinaria amministrazione...».

<sup>10</sup> Nell'originario disegno di legge sull'amministratore di sostegno era infatti previsto che l'introduzione di tale "duttile" figura fosse completata dalla soppressione degli istituti dell'inabilitazione e della interdizione.

<sup>11</sup> A tenore dell'art. 409 c.c. si tratta rispettivamente degli atti per i quali è richiesta la "rappresentanza esclusiva" o "l'assistenza necessaria" dell'amministratore di sostegno.

<sup>12</sup> Tutto ciò, al fine di porre al servizio del soggetto amministrato uno strumento "tagliato su misura" e rispondente alle sue specifiche esigenze.

### 3. La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Le classificazioni proposte dalla dottrina.

Al fine di operare la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la dottrina tradizionale<sup>13</sup>, e alcune sentenze della Suprema Corte<sup>14</sup>, hanno ritenuto doversi valutare la funzione svolta dall'atto da compiersi (c.d. teoria funzionale). Sarebbero allora qualificabili di ordinaria amministrazione quegli atti che "senza alterare l'integrità del patrimonio sono rivolti al mantenimento, fruttificazione e miglioramento di esso", mentre sarebbero qualificabili di straordinaria amministrazione quelli che del medesimo patrimonio sono atti a comportarne "l'alterazione dell'integrità"<sup>15</sup>.

La Cassazione<sup>16</sup> ha, poi, esteso tale principio al piano processuale stabilendo che, l'esercizio dell'azione giudiziaria, in rappresentanza del figlio minore, da parte del genitore esercente la patria potestà, «va qualificato atto eccedente, o no, l'ordinaria amministrazione in relazione alla natura del rapporto giuridico che forma oggetto della controversia. In particolare se l'esercizio dell'azione persegue soltanto il fine di conservare o migliorare il patrimonio o un bene che di questo faccia parte, si verte in tema di atto di ordinaria amministrazione».

La teoria testé esposta, tuttavia, non si sottrae alla critica che anche un atto, di per sé comportante alterazione del patrimonio – quale, ad esempio, la vendita di un cespite che di esso faccia parte – e che pertanto andrebbe qualificato come di straordinaria amministrazione<sup>17</sup>, se posto in essere con il fine di procurare il denaro necessario per la ristrutturazione di altri beni, assolve certamente alla funzione di mantenimento e miglioramento del patrimonio inteso nel suo complesso; caratteristica questa, che, sulla base della teoria in questione, sarebbe invece esclusiva degli atti di ordinaria amministrazione. La teoria in questione, pertanto, al fine di sancire la differenza tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, identifica dei criteri i quali, per quanto appena chiarito, lungi dall'essere scriminanti, possono risultare comuni ad entrambe le categorie di atti.

<sup>13</sup> BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1961, 303; FERRARA A., voce "Amministrazione (atti di)", in *N.D.I.*, Torino, 1937, 393; BARASSI L., *Teoria generale delle obbligazioni*, II, Milano, 1948, 303; AZZARITI F.S.-MARTINEZ G., *Diritto civile italiano*, III, Padova, 1943, 989 ss.

<sup>14</sup> Cass. 21 febbraio 1969, n. 592, in *Giust. civ.*, 1969; Cass. 10 agosto 1966, in *Foro it. Mass.*, 1966, n. 2173; Cass. 13 ottobre 1960, n. 2708, in *Foro it.*, 1961, 1929.

<sup>15</sup> Per una dettagliata elencazione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione selezionati in base al criterio funzionale si veda JANNUZZI A.-LOREFICE P., *Manuale della volontaria giurisdizione*, 417, sub nt. 3.

<sup>16</sup> Cass. 16 febbraio 1966, n. 484, in *Giust. civ.*, 1966, 1812.

<sup>17</sup> Come chiarito al § 1 la vendita dei soli frutti configura invece un atto di amministrazione ordinaria.

Nel tentativo di superare le contraddizioni generate dalla teoria funzionale, parte della dottrina<sup>18</sup>, sostenuta da qualche pronuncia giurisprudenziale<sup>19</sup>, ha proposto una diversa tesi fondata sulla valutazione del valore (e per tale motivo definita "economica") che l'atto da compiersi ha in relazione al patrimonio sul quale è destinato a produrre effetti. Per questi autori quindi, non sarebbe possibile operare una qualificazione generale e astratta degli atti da compiersi nell'interesse dell'amministrato, potendo qualificarsi, ciascuno di essi, di volta in volta, quale atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, a seconda del valore economico che esso riveste in relazione al patrimonio sul quale è destinato a produrre effetti. Si tratta di una teoria, che insieme a quella del rischio, di cui si dirà subito dopo, può essere definita "soggettiva" perché al fine di delineare la differenza tra le due categorie di atti, prende in considerazione, di volta in volta, il patrimonio specifico del soggetto amministrato.

Alla teoria economica, saldamente ancorata alla situazione concreta del patrimonio dell'incapace, e quindi avente l'indubbio pregio di riconoscere particolare protezione ai suoi interessi, si è replicato in modo pertinente che essa non è in grado di tutelare il legittimo affidamento dei terzi contraenti. Questi ultimi, infatti, al fine di scongiurare la possibilità che il contratto da porre in essere con l'incapace possa essere successivamente annullato, dovrebbero valutare, al fine di qualificarlo come di ordinaria o straordinaria amministrazione (ciò che per quanto detto comporterà l'applicazione di un diverso regime autorizzatorio) l'incidenza che detto contratto potrebbe avere sul patrimonio dell'amministrato, di per sé estraneo alla loro sfera cognitiva<sup>20</sup>. Si comprenderà allora agevolmente come l'accoglimento della teoria economica, si porrebbe in contrasto con i principi, di ordine generale, e come tali prevalenti rispetto agli stessi interessi dei soggetti "deboli"<sup>21</sup>, di celerità e sicurezza dei traffici giuridici.

Secondo alcuni autori<sup>22</sup>, invece, sarebbero atti di straordinaria amministrazione quelli dai quali potrebbe derivare un rischio per l'integrità del patrimonio amministrato; *a contrario*, tutti gli altri atti dovrebbero considerarsi di ordinaria amministrazione (c.d. teoria del rischio). Anche tale teoria, seppur autorevolmente sostenuta, non può condividersi e ciò sulla base di due differenti argo-

<sup>18</sup> Per tutti MIRABELLI G., *I c.d. Atti di amministrazione*, in *Scritti Giuridici in onore di Scialoja*, III, *Diritto Civile*, Bologna, 1953, 351, ss.

<sup>19</sup> Cass. 16 luglio 1946, in *Foro it. Mass.*, 1946, c. 208 e più di recente Cass. 4 maggio 1996, n. 4143, in *Fallimento*, 1997, 26.

<sup>20</sup> La teoria economica comporterebbe, quindi, per il terzo contraente il rischio che un atto normalmente considerato di ordinaria amministrazione possa, se valutato con riferimento ad un patrimonio particolarmente modesto, essere considerato di straordinaria amministrazione, con conseguente pronuncia di invalidità dello stesso.

<sup>21</sup> Si tratta di una definizione oggi in uso in luogo di quella generalmente utilizzata di incapaci.

<sup>22</sup> MAZZACANE F., *La giurisdizione volontaria nell'attività notarile*, Roma, 1986, 150.



mentazioni. Sotto un primo profilo, è stato evidenziato<sup>23</sup>, come non possa escludersi che anche degli atti espressamente qualificati di ordinaria amministrazione possano presentare gravi rischi per il patrimonio dell'amministrato: si pensi alla locazione infranovennale che benché qualificata *ex art.* 320, I comma, c.c., quale atto di ordinaria amministrazione, è comunque capace di comportare un grave pericolo in considerazione del vigente sistema delle locazioni. Il contratto *de quo*, infatti, che determina per l'amministrato la perdita della disponibilità del bene immobile comporterà, a causa del regime vincolistico delle locazioni, l'impossibilità di stabilire con certezza il termine di ri-acquisto della stessa, a fronte di un canone che, con ogni probabilità, in breve volgere di tempo, risulterà inadeguato a causa dei noti fattori inflazionistici.

Sotto altro profilo, la teoria del rischio incorre nel medesimo inconveniente già segnalato con riferimento alla teoria economica: i terzi contraenti dovrebbero conoscere e valutare l'incidenza, per di più in ottica probabilistica, che l'atto da compiersi potrebbe avere sul patrimonio del soggetto amministrato; patrimonio quest'ultimo, estraneo alla loro sfera di conoscibilità, e quindi in spregio al già richiamato interesse di ordine generale alla celerità e sicurezza dei traffici giuridici.

Altra parte della dottrina<sup>24</sup>, e la prevalente giurisprudenza<sup>25</sup>, ritengono invece che debbano qualificarsi atti di ordinaria amministrazione quelli che impegnano le sole rendite ricavate dai beni facenti parte del patrimonio amministrato, mentre devono essere qualificati atti di straordinaria amministrazione quelli che impegnano il capitale o che comunque importino spese o assunzioni di obbligazioni, che eccedono l'ammontare delle stesse (c.d. teoria del reddito e del capitale).

Questa teoria, seppur pregevole poiché, al fine di delineare la differenza tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, mostra di abbandonare l'impostazione soggettivistica della teoria economica e della teoria del rischio, identificando il criterio discretivo nell'oggetto dell'atto, costituito rispettivamente dal reddito e dal capitale, e che come si dirà può accogliersi ma soltanto in via sussidiaria rispetto alla teoria normativa, involge il diverso problema concernente l'identificazione del momento in cui si verifica il fenomeno della capitalizzazione delle rendite. In altre parole, se risulta determinante, al fine di stabilire se un atto sia qualificabile come di ordinaria o straordinaria amministrazione, la circostanza che questo incida sulle rendite prodotte dai beni, piuttosto che sul capitale, occorre identificare il momento esatto nel quale dette

<sup>23</sup> AUCIELLO A.-BADIALI F.-IODICE C.-MAZZEO S., *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 2000, 106.

<sup>24</sup> CICU A., voce "La Filiazione", in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1969, III, 383 ss.

<sup>25</sup> Cass. 10 luglio 1968, n. 2413, in *Banca borsa*, 1969, 216; Cass. 28 luglio 1987, n. 6542, in *Giust. civ.*, 1988, 454.

che intendano acquistare un bene mobile necessario per l'uso del minore; ipotesi questa, identica a quella prevista in tema di tutela per la quale l'art. 374 c.c. non richiede alcuna autorizzazione, ma non rientrante in alcuna delle ipotesi contenute nell'art. 320 c.c. Per quanto appena visto sarà possibile applicare analogicamente il disposto dell'art. 374, I comma, c.c., qualificando in tal modo l'atto come di ordinaria amministrazione, con conseguente possibilità che lo stesso venga posto in essere disgiuntamente da ciascun coniuge in assenza di autorizzazione.

Parte della dottrina<sup>30</sup>, pur ritenendo la teoria da ultimo esposta ammissibile poiché fondata sul dato normativo e sui tradizionali canoni di interpretazione della legge, ha rilevato, tuttavia, come essa non sia idonea a risolvere tutti i casi che in concreto possono verificarsi, proponendo quindi, per colmare le eventuali lacune, il ricorso, in via sussidiaria, al criterio oggettivo del reddito e del capitale; criterio quest'ultimo che per quanto esposto, è da preferire alle teorie soggettivistiche. La circostanza secondo la quale il criterio del reddito e del capitale debba essere applicato soltanto in via sussidiaria non è di poco momento poiché nei casi in cui esso è stato applicato in via principale gli esiti sono stati, talvolta, paradossali, giungendosi a soluzioni contrarie allo stesso tenore letterale delle norme in materia<sup>31</sup>.

---

no un elemento d'identità fra il caso previsto e quello non previsto; 3) l'identità fra i due casi deve riguardare l'elemento in vista del quale il legislatore ha formulato la regola che disciplina il caso previsto e che pertanto ne costituisce la *ratio*; cfr. TRABUCCHI A., in TRABUCCHI G. (a cura di), *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2005, 62.

<sup>30</sup> GENGHINI L., *La volontaria giurisdizione*, 116; AUCIELLO A.-BADIALI F.-IODICE C.-MAZZEO S., *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, 107 ss.

<sup>31</sup> A tal proposito si veda Cass. 28 luglio 1987, n. 6542, in *Riv. not.*, 1988, 971, per la quale la concessione di mutui passivi in favore del minore (quelli cioè in cui questi assume il ruolo di mutuatario), non richiederebbe l'autorizzazione giudiziaria, laddove venga fornita la prova specifica che il prestito possa essere restituito mediante impiego dei soli suoi redditi e senza pericolo di decurtazione dei capitali o di diminuzione del valore del patrimonio; tutto ciò benché l'art. 320, III comma, c.c., disponga che la contrazione di mutui da parte del minore richieda l'autorizzazione del giudice tutelare.

La sentenza che fa riferimento al c.d. mutuo passivo oneroso, e che è stata condivisa da autorevoli studiosi, ad avviso di chi scrive non può accogliersi. È stato infatti rilevato che anche quando sia prevista la restituzione con il solo reddito del minore, il mutuo è garantito da tutto il suo patrimonio; pertanto quest'ultimo sarebbe oggetto di espropriazione nel caso in cui il reddito diminuisse o venisse a mancare. Nessun dubbio può invece esservi circa la classificazione quale atto di straordinaria amministrazione del mutuo attivo oneroso (cioè quello in cui il minore assume il ruolo di mutuante) poiché esso comporta, ai sensi dell'art. 1814 c.c., il trasferimento della proprietà del denaro al mutuatario. Infine, per completezza, si segnala che nessun interesse riveste la qualificazione del mutuo attivo gratuito (cioè senza interessi) quale atto di straordinaria amministrazione: esso infatti, comportando per il minore un trasferimento del denaro non compensata da alcun vantaggio economico, non può essere posto in essere dal rappresentante legale in considerazione del divieto di donazione disposto per gli incapaci.



Pertanto, in conclusione, è da preferirsi la teoria secondo la quale saranno classificabili come atti di straordinaria amministrazione, quelli per i quali è richiesta normativamente l'autorizzazione giudiziale<sup>32</sup>, e quelli che per mezzo degli strumenti dell'interpretazione estensiva o analogica possono essere loro equiparati. Laddove poi, i criteri appena accennati ancora non dovessero consentire di inquadrare un determinato atto in una delle due categorie dovrà farsi ricorso al criterio oggettivo che contrappone il reddito al capitale, considerando atti di straordinaria amministrazione quelli che incidono sul capitale o che comunque importino spese o assunzioni di obbligazioni, che eccedono l'ammontare delle rendite, e atti di ordinaria amministrazione quelli che incidono soltanto sulle rendite.

#### 4. La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. La recente giurisprudenza.

Come segnalato nel precedente paragrafo la giurisprudenza ha mostrato di aderire, a seconda del momento, a ciascuna delle teorie elaborate dalla dottrina, pur essendo prevalenti le decisioni che, al fine di delineare la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ricorrono al criterio che contrappone il reddito al capitale.

Deve tuttavia segnalarsi che in una recente sentenza<sup>33</sup> la Suprema Corte, ha avuto modo di affermare che: «al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal legislatore (si tratta della c.d. teoria normativa, n.d.r.), vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione (si tratta della c.d. teoria funzionale, n.d.r.); 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo (si tratta della c.d. teoria economica, n.d.r.); 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto (si tratta della c.d. teoria del rischio, n.d.r.). Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche».

<sup>32</sup> L'accoglimento di detto criterio produrrà l'effetto che qualsiasi atto per il quale venga disposta l'autorizzazione giudiziale debba essere obbligatoriamente considerato di straordinaria amministrazione senza che possa essere attribuita alcuna rilevanza ai modesti effetti economici che lo stesso è in grado di produrre; si pensi ad esempio alla rinuncia ad un'eredità di modico valore o persino ad un'eredità passiva.

<sup>33</sup> Cass. 15 novembre 2004, n. 21614, inedit.

Giampaolo Maroz e Vincenzo Vacirca

La Cassazione, quindi, da ultimo, nel tentativo di superare le incertezze di cui si è detto, in ordine alla classificazione di un atto come di ordinaria amministrazione ha elaborato una teoria che potremmo definire eclettica, fondata sulla teoria normativa, e integrata dalle teorie soggettive.